

D.L. 38/2026: IL DECRETO DELLE PEZZE, DEI RINVII E DELLA CONFUSIONE FISCALE

Il decreto-legge n. 63 del 2026, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”, conferma ancora una volta l’assenza di una linea coerente da parte del Governo sul sistema economico.

*Dentro questo provvedimento si ritrova infatti tutto ciò che ormai caratterizza l’azione dell’esecutivo: **interventi frammentari, norme correttive di errori** commessi pochi mesi prima, **continui rinvii, sovrapposizioni di decreti-legge** e una **gestione emergenziale permanente** che scarica su famiglie e imprese il costo dell’incertezza normativa e dell’improvvisazione politica. Dopo quasi quattro anni, **non siamo davanti a incidenti di percorso: siamo davanti a un metodo di Governo.***

*Il decreto nasce formalmente come provvedimento fiscale ed economico, ma finisce per diventare l’ennesimo contenitore eterogeneo, nel quale vengono accorpate **misure tra loro scollegate, comprese quelle del decreto-legge n. 42 del 2026 sui carburanti**, sostanzialmente “assorbito” nel presente testo.*

*Il risultato è un **impianto normativo confuso, stratificato e privo di una reale strategia.** Un decreto che dovrebbe dare certezze e invece fotografa **un Governo che continua a rincorrere sé stesso.***

*La gestione dell’emergenza energetica rappresenta probabilmente il **simbolo più evidente di questa navigazione a vista.***

*Il Governo è ormai arrivato a una **sequenza continua di decreti “carburanti”**, proroghe temporanee e interventi tampone che mostrano chiaramente l’**assenza di una politica strutturale.** Prima il decreto n. 33, poi il decreto n. 42, poi ulteriori proroghe: una successione continua di misure emergenziali costruite nella speranza che la crisi internazionale si risolva da sola.*

***Una politica energetica a scadenza settimanale non è una politica energetica: è amministrazione dell’affanno.** Nel frattempo, però, i prezzi continuano a restare elevati, le famiglie continuano a pagare carburanti e bollette a costi insostenibili e le imprese non hanno alcuna certezza su cui programmare investimenti e attività produttive.*

*Anche **sul piano fiscale** emerge un quadro di **grande instabilità normativa.***

*È **emblematico**, in tal senso, il **caso dell’articolo 11**, che ripristina il regime previgente relativo all’**esclusione dei dividendi e all’esenzione delle plusvalenze**, cancellando modifiche entrate in vigore appena il 1° gennaio 2026 con la Legge di Bilancio.*

*Il Governo arriva quindi a smontare con decreto d’urgenza norme che esso stesso aveva approvato pochi mesi prima. In pratica, **il Governo smentisce e corregge il Governo, e poi chiede al Parlamento di ratificare la correzione.***

È difficile immaginare un segnale peggiore per la credibilità del sistema fiscale italiano e per la capacità delle imprese di pianificare investimenti e attività economiche.

Analogamente **confusione** caratterizza la gestione degli **incentivi di Transizione 5.0**. Dopo aver modificato più volte criteri e coperture, il Governo è stato costretto a intervenire nuovamente in corso d'opera per correggere percentuali e risorse, nel tentativo di rimediare alle criticità generate da scelte precedenti per salvare la platea degli esodati che pur avendone diritto erano stati tagliati fuori per esaurimento delle risorse evidentemente programmate male sin dall'inizio. Anche in questo caso emerge un **approccio privo di pianificazione**, con le **imprese costrette a inseguire continui cambiamenti normativi**. Non è così che si accompagna la transizione produttiva: così si trasforma un incentivo in un percorso a ostacoli.

Il Governo, poi, continua a raccontare che la pressione fiscale non aumenta, ma nei provvedimenti concreti introduce nuovi oneri. È il caso dell'aumento dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sul rendiconto dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche che passa da 110 a 118 euro. La realtà è che **la propaganda dice "meno tasse"**, mentre **i provvedimenti continuano a produrre nuovi costi**.

Particolarmente **grave** è il quadro che emerge sul **rapporto tra Governo e contribuenti** rispetto al **tema dell'evasione fiscale e della compliance tributaria**. Ancora una volta il decreto contiene norme che alimentano l'idea che ritardare pagamenti, attendere proroghe o confidare in future sanatorie sia conveniente. La continua successione di rottamazioni, definizioni agevolate, rinvii e mini-correzioni produce infatti un effetto strutturalmente negativo: indebolisce la certezza del diritto e penalizza chi le tasse le paga regolarmente. **Il messaggio implicito è devastante: chi adempie subito resta solo, chi aspetta può sperare nel prossimo decreto.**

Rispetto a tutto questo, le **alternative proposte dal Partito Democratico** sono state tutte **respinte dalla maggioranza**, che ormai va avanti a suon di **voti di fiducia** svilendo del tutto il lavoro parlamentare dell'opposizione ma anche della maggioranza e riducendo al minimo i tempi per l'esame e per il dibattito.

Sul **versante energetico** erano state avanzate proposte per introdurre un **meccanismo stabile di accise mobili**, capace di compensare automaticamente le oscillazioni dei prezzi senza ricorrere ogni volta a decreti d'urgenza. Erano stati chiesti **bonus carburante per lavoratori e famiglie a basso reddito**, **misure per il lavoro agile** finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, **interventi specifici per agricoltura, trasporto collettivo e aree insulari** maggiormente esposte agli aumenti dei costi energetici.

Sul **piano fiscale** erano state proposte **misure di equità e semplificazione**, come una sovraimposta comunale sui redditi molto elevati destinata al finanziamento dei servizi sociali locali, la cancellazione della cosiddetta "tassa sui pacchi" e interventi di semplificazione amministrativa per sostenere investimenti produttivi.

L'**iter parlamentare** del provvedimento **ha mostrato tutte le difficoltà politiche della maggioranza**. Il decreto è stato modificato continuamente, tra accantonamenti, mediazioni interne, emendamenti ritirati all'ultimo momento e norme rinviate a futuri provvedimenti.

In più occasioni il **confronto parlamentare è apparso subordinato esclusivamente agli equilibri interni della coalizione di Governo**, con il Parlamento ridotto a luogo di ratifica di decisioni assunte altrove e con un ricorso ormai sistematico alla questione di fiducia. La stabilità rivendicata dal Governo si traduce così in un paradosso: una maggioranza

formalmente solida, ma incapace di reggere un confronto ordinato sui provvedimenti che essa stessa presenta.

Nel complesso, **questo decreto non affronta nessuno dei nodi strutturali dell'economia italiana**. Non costruisce una politica energetica credibile. Non riduce stabilmente la pressione fiscale. Non rafforza il potere d'acquisto dei redditi medio-bassi. Non offre certezza normativa alle imprese. Non affronta seriamente il tema dell'evasione fiscale e della qualità della spesa pubblica.

Come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto finale il deputato del PD Virginio Merola](#), non è altro che “un **provvedimento frammentario**, costruito per pezzi, fatto di proroghe, correzioni, rinvii, microinterventi settoriali e ripensamenti... **senza un meccanismo permanente e senza una prospettiva strutturale, una direzione per il Paese**... un provvedimento che insegue l'emergenza, più attento agli equilibri interni della maggioranza che ai grandi problemi del Paese”.

Insomma, questo decreto è l'ennesimo esempio di un **Governo che non programma, non decide, non corregge davvero le storture** e continua a chiamare interventi urgenti quelle che sono, sempre più spesso, **pezze tardive ai propri errori**.

Per tutto questo il **voto del Partito Democratico** alla Camera, come in precedenza al Senato, è stato convintamente **contrario**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" [AC 2935](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VI Commissione Finanze

Abrogazione del decreto-legge n. 42 del 2026 e salvezza degli effetti (art. 1, co. 2, ddl di conversione)

È disposta l'**abrogazione del decreto-legge n. 42 del 3 aprile 2026**, recante disposizioni urgenti **in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali**, nonché in favore delle imprese.

Sono **fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati**, e i rapporti **giuridici** sorti durante il periodo di vigenza del medesimo decreto-legge.

È inoltre previsto il **trasferimento** nel decreto-legge n. 38 del 2026 **delle disposizioni** contenute nel decreto-legge n. 42 del 2026, mediante specifiche modifiche e integrazioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare.

Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (art. 1)

È modificata la disciplina relativa alla **determinazione della base imponibile IVA** delle **cessioni di beni** e delle **prestazioni di servizi** effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, nonché per l'**estinzione di precedenti obbligazioni**. Per tali operazioni è previsto che la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi rappresentati dal valore monetario dei beni e dei servizi oggetto delle operazioni, come determinato dal contratto. È inoltre stabilito che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato al momento di effettuazione delle operazioni.

Sono **abrogate le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026** sulla stessa materia. È previsto che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di **contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026**. Sono inoltre disciplinati gli effetti relativi ai comportamenti adottati in conformità alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (art. 2)

È esteso al nuovo regime agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** il divieto di cumulabilità con il regime della **flat tax per i neo-residenti**. La disposizione si applica ai soggetti che trasferiscono la **residenza fiscale in Italia** a decorrere dal **periodo d'imposta 2027**.

Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (art. 2-bis)

Introdotta nel Testo unico delle imposte sui redditi, nel corso dell'**esame al Senato**, l'**esclusione dalla base imponibile Irpef dei redditi derivanti da lavoro dipendente** prestato da **lavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati** per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su **navi battenti bandiera estera** diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per le navi iscritte nel registro internazionale. È inoltre abrogata la disposizione di interpretazione autentica relativa al medesimo regime di esenzione applicabile ai lavoratori marittimi. È previsto che i redditi dei lavoratori marittimi esclusi dalla base imponibile Irpef siano comunque considerati ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi natura.

Adempimenti contributivi per esercenti arti e professioni che svolgono attività presso la pubblica amministrazione (art. 2-ter)

Previsto, con un intervento nel corso dell'**esame al Senato**, che le **pubbliche amministrazioni non siano tenute a verificare l'adempimento degli obblighi fiscali** da parte degli **esercenti arti e professioni** prima dell'erogazione dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta, qualora l'ammontare delle cartelle di pagamento risulti pari o inferiore a 5 mila euro.

Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle cessioni d'azienda (art. 3)

È stata introdotta la possibilità di rateizzare in **cinque quote annuali** la **tassazione**, ai fini **IRES** e **IRAP**, dell'**avviamento negativo** rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, nell'ambito di operazioni di **cessione di azienda** o di **ramo d'azienda** effettuate con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. La disposizione si applica a decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.

Esenzione dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari per i sistemi di garanzia dei depositanti (art. 4)

È prevista, fino al 31 dicembre 2028, un'**esenzione dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari** a favore dei **sistemi di garanzia dei depositanti** operanti in Italia. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta i proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli simili effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti, tra cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi. La disposizione si applica ai proventi corrisposti **a decorrere dal 28 marzo 2026**.

Differimento del contributo amministrativo sulle piccole spedizioni (art. 5)

È disposta, **fino al 30 giugno 2026**, la **disapplicazione** delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026 relative al **contributo amministrativo** di **2 euro** previsto a copertura delle spese amministrative connesse alle **importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro**.

Differimento della decorrenza della ritenuta sulle provvigioni (art. 6)

È differita dal **1° marzo al 1° maggio 2026** la **decorrenza dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni** relative alle **attività di intermediazione commerciale**. La disposizione interviene nell'ambito della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2026, che estende l'obbligo della ritenuta **anche** a categorie precedentemente escluse, tra cui **agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei** e operatori del **settore petrolifero**.

È stata inoltre stabilita, nel corso dell'**esame al Senato**, l'**esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni** per le **agenzie di viaggio e turismo** limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi al trasporto di persone.

Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 7, co. 1-3)

Sono resi ammissibili alla **disciplina agevolativa dell'iperammortamento** anche gli **investimenti** aventi ad oggetto **beni strumentali** prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Sono quantificati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione, rinviando all'articolo 18 per

la relativa copertura. Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 7, co. 3-bis)

Previsto, nel corso dell'**esame al Senato**, che ai fini della **determinazione del reddito d'impresa** oggetto di concordato preventivo biennale ai fini delle imposte sui redditi, **non rilevi la maggiorazione delle quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** eventualmente spettante ai sensi della disciplina relativa alla maggiorazione dell'ammortamento per gli **investimenti in beni strumentali**, il cosiddetto **iperammortamento**.

In materia di concordato preventivo (art. 7-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte, nell'ambito della disciplina del **concordato preventivo biennale**, **nuove soglie massime** per la proposta di reddito concordato. È previsto che la proposta non possa eccedere di oltre il 30 per cento il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, opportunamente rettificato, per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8. Per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6, la proposta non può eccedere di oltre il 35 per cento il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, anch'esso opportunamente rettificato. È inoltre disposto che, per il 2026, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026, invece del 15 aprile 2026. È infine differito **dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 il termine per l'adesione** alla proposta di concordato preventivo relativa al biennio 2026-2027.

Misure fiscali a favore delle imprese (art. 8, co. 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 4-bis)

A seguito dell'**esame parlamentare**, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 42 del 2026 è stato trasposto nell'art. 8 del decreto-legge n. 38 del 2026. È previsto un incremento degli **importi riconosciuti alle imprese** che abbiano presentato le **comunicazioni** relative ai **benefici previsti dal Piano Transizione 5.0** per il 2025. Sono inoltre introdotte disposizioni di coordinamento della disciplina vigente e ulteriori contributi a favore delle imprese, riconosciuti in proporzione a specifiche spese sostenute.

Competitività del settore marittimo (art. 8, co. 1-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che interviene sulla destinazione dei proventi delle aste ETS, prevedendo che gli **interventi di decarbonizzazione del settore marittimo**, compresi quelli relativi al miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, e all'applicazione di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione navale, siano realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.

Potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino (art. 8, co. 4-ter – 4-quinquies)

Nel corso dell'**esame parlamentare** sono state introdotte disposizioni volte al **potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino**, mediante lo stanziamento di risorse pari a 30 milioni di euro per il 2027 e a 62 milioni di euro per il 2028. È previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in raccordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, provveda alla gestione e all'attuazione delle attività di progettazione tecnico-economica e alla realizzazione delle opere infrastrutturali. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo destinato alla promozione della ricerca, dello sviluppo della tecnologia dei microprocessori e degli investimenti in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative**.

Risorse per le imprese artigiane (art. 8, co. 4-sexies – 4-octies)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte disposizioni volte all'istituzione di un **fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane**. Il fondo è istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2027 e a 30 milioni di euro per il 2028.

Disposizioni fiscali relative allo svolgimento della “America’s Cup - Napoli 2027” (art. 8, co. 4-novies e 4-decies)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte disposizioni che prevedono un **regime fiscale agevolato** ai fini delle **imposte sui redditi e dell'IRAP** in favore dei **soggetti coinvolti nello svolgimento della “America’s Cup - Napoli 2027”**.

È prevista l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP per le persone giuridiche e le stabili organizzazioni costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, con sede legale in Italia, limitatamente alle **attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027** direttamente ed **esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento**.

È inoltre prevista l'esenzione dall'IRPEF, dalle ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e dalle imposte sostitutive sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 da **soggetti non residenti per prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti** e direttamente connesse allo svolgimento della manifestazione.

Per i **soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**, gli **redditi concorrono** alla formazione del **reddito complessivo** limitatamente al **35 per cento** del loro ammontare.

Misure in materia di accise (art. 8-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte disposizioni che prorogano, **dall'8 aprile al 1° maggio 2026**, la **riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti**, già prevista dal decreto-legge n. 33 del 2026 per il periodo dal 19 marzo al 7 aprile 2026. Per lo stesso periodo è inoltre previsto l'**azzeramento dell'accisa sul gas naturale (metano) utilizzato come carburante**,

nonché l'estensione dell'aliquota ridotta al biocarburante e al biodiesel. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sono valutati in **308 milioni di euro per il 2026** e in 4,4 milioni di euro per il 2028.

Compiti del Garante prezzi in caso di incremento del prezzo dei carburanti (art. 8-bis.1)

È previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2026, qualora il **Garante per la sorveglianza dei prezzi** rilevi possibili **incrementi dei prezzi dei carburanti riconducibili a eventi straordinari** o a particolari condizioni socio-economiche, trasmetta una **relazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy**. Sulla base della relazione, il Ministro può attivare, con proprio decreto, uno speciale regime di controllo della filiera dei carburanti finalizzato alla verifica e al **contrasto di eventuali fenomeni distorsivi**.

Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole (art. 8-ter)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stato introdotto un contributo straordinario a favore delle **imprese agricole**, sotto forma di **credito d'imposta**, pari fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'**acquisto di carburante** nel mese di **marzo 2026**, comprovata dalle relative fatture di acquisto e al netto dell'IVA, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per il 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile mediante le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, senza applicazione del limite generale annuo di 2 milioni di euro, del limite di 250 mila euro relativo ai crediti d'imposta da quadro RU e del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto (art. 8-quater)

È introdotto un **incentivo** a favore delle **imprese** che abbiano subito un **impatto negativo** derivante dall'**aumento dei costi energetici** o dalla diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa connessa al **conflitto nell'area del Golfo Persico**. La misura consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento dell'intervento complessivo concesso alle imprese italiane operanti sui mercati esteri, anche extra UE, nell'ambito della disciplina dei finanziamenti agevolati del cosiddetto "Fondo 394". Per le piccole e medie imprese il contributo può essere riconosciuto fino al 30 per cento. Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2026. È inoltre previsto che il Comitato agevolazioni competente per l'amministrazione del Fondo possa definire, con una o più deliberazioni, i criteri di verifica delle condizioni di accesso all'incentivo, nonché i termini e le modalità di applicazione della misura.

Esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (art. 9, co. 1 e 2)

È prevista, dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, l'**esclusione** dall'applicazione della **ritenuta alla fonte** del 20 per cento delle **somme erogate a titolo di premio** agli atleti partecipanti a **manifestazioni sportive dilettantistiche**, qualora l'importo

complessivamente attribuito dal sostituto d'imposta allo stesso soggetto nel periodo considerato non superi 300 euro.

Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (art. 9, co. 2-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che modifica la denominazione dei soggetti ai quali si applica il **regime di detassazione** relativo agli **eventi sportivi** organizzati dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche**.

Modifiche alla disciplina della riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 10, co. 1, 2 e 2-ter)

È previsto che, limitatamente ai **carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione** successivamente **all'8 agosto 2024**, per i quali alla data di pubblicazione del decreto ministeriale risulti già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la facoltà di richiedere la **riconsegna anticipata** possa essere esercitata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale.

Nel corso dell'**esame al Senato** è inoltre stata introdotta una disposizione che prevede che le **fattispecie** rispetto alle quali i **Comuni** possono **differenziare le aliquote IMU** siano individuate e modificate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Mancato o insufficiente versamento che determina la perdita dei benefici della definizione agevolata (art. 10, co. 2-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che modifica la disciplina relativa alla **perdita dei benefici della definizione agevolata**, prevedendo che, nel caso di pagamento dell'unica rata ovvero dell'ultima rata del piano di dilazione, la decadenza dai benefici si verifichi soltanto qualora il **ritardo nel versamento** sia **superiore a cinque giorni**.

Imposta provinciale di trascrizione (art. 10-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte modifiche alla disciplina dell'**imposta provinciale di trascrizione** applicata alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al **Pubblico Registro Automobilistico**. Le disposizioni intervengono anche sul settore del noleggio e prevedono inoltre la possibilità per Province e Città metropolitane di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.

Riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (art. 10-ter)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che modifica la disciplina relativa alla **riscossione della tariffa del servizio idrico integrato**, eliminando la possibilità

di effettuare la riscossione volontaria tramite il sistema F24 previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Termini dell'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023 (art. 10-quater)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che proroga fino al 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore dei **testi unici in materia tributaria**, l'applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre 2025 per le **Regioni** che abbiano adeguato la propria **legislazione regionale** alla decorrenza originariamente per gli stessi testi unici al 1° gennaio 2026.

Estensione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali (art. 10-quinquies)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che consente l'**estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali** ai carichi degli **enti territoriali** che, nell'ambito della propria autonomia impositiva, decidano di applicarne la disciplina, definendone modalità e termini.

Ripristino del regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX (art. 11)

Sono apportate modifiche al **trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze ai fini IRES e IRPEF**, nonché alle modalità di applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti a **società non residenti soggette all'imposta sui redditi in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo**. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è eliminato il requisito dimensionale relativo alla detenzione di partecipazioni in misura non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, ripristinando senza soluzione di continuità il regime previgente alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2026.

Modifica dell'imposta di bollo sui conti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 12)

È elevato da 110 a 118 euro l'importo dell'**imposta di bollo** applicata agli **estratti conto** e ai **rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Interpretazione autentica riguardo lo scioglimento di "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili S.p.A." (art. 12-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione di **interpretazione autentica** che stabilisce l'esenzione da qualsiasi imposta diretta e indiretta, tributo o diritto per il trasferimento della proprietà di beni immobili all'Automobile Club d'Italia nell'ambito della **liquidazione** della società in house "**ACI Progei - Programmazione e gestione**

impianti e immobili S.p.A.”. È inoltre previsto che non si proceda al rimborso di imposte o versamenti eventualmente già effettuati.

Differimento dei limiti assunzionali per fondazioni lirico-sinfoniche e teatri (art. 13, co. 1 e 4)

È differita dal 2026 al 2028 l'applicazione della disciplina relativa ai **limiti alle assunzioni di personale** a tempo indeterminato per le **fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale.**

Modifica dei criteri di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 13, co. 2)

Sono **modificati i criteri di riparto** della quota del **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** destinata alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, mediante la soppressione del riferimento all'importo di 192 milioni di euro. Sono inoltre aggiornati i riferimenti temporali, sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025.

Proroga dell'operatività della CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per imprese colpite da eventi sismici (art. 13, co. 3 e 4)

È prorogata al 31 dicembre 2026 l'**operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A.** nella **gestione delle garanzie** rilasciate dallo Stato sui finanziamenti concessi alle **imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016.** Sono quantificati gli oneri derivanti dalla proroga ed è previsto che la relativa copertura finanziaria avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge.

Riduzione del tasso di interesse per la rateizzazione dei debiti contributivi previdenziali (art. 14, co. 1 e 2)

È **ridotta** da 6 a 2 punti percentuali la **maggiorazione applicata al tasso di interesse di differimento e di dilazione** previsto per il **versamento rateale dei debiti** relativi a **contributi** e accessori **dovuti dai datori di lavoro** agli **enti gestori di forme di previdenza** e assistenza obbligatoria. Resta fermo che il valore base del tasso corrisponde al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 4 milioni di euro per il 2026, 12,2 milioni di euro per il 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. La relativa copertura finanziaria è demandata alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge.

Assunzione di personale locale presso uffici pubblici italiani in Tunisia (art. 14, co. 3 e 4)

È autorizzata, presso le **rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane operanti in Tunisia,** l'**assunzione di personale** per attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili mediante contratti esclusivamente locali. Le

assunzioni sono effettuate in deroga alla disciplina relativa agli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatiche e alle disposizioni concernenti l'acquisizione della cittadinanza per servizio allo Stato. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 258.150 euro per il 2026, con importi progressivamente crescenti negli anni successivi fino a 561.089 euro annui a decorrere dal 2036.

Aumento del compenso per il personale non dirigente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi e al recupero dei tributi regionali (art. 14-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che prevede un **beneficio economico** a favore del **personale non dirigente** delle **Regioni** e delle **Province autonome** impegnato nelle **attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi**, nonché nel recupero dei tributi gestiti dai medesimi enti. Sono inoltre definiti i limiti del beneficio economico in relazione al trattamento tabellare individuale del personale interessato.

Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega in materia di florovivaismo (art. 14-ter)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte disposizioni che destinano ulteriori risorse pari a 21.513 euro annui a decorrere dal 2027 per l'**attuazione della delega in materia di florovivaismo** prevista dalla legge n. 102 del 2024. Le risorse sono finalizzate, in particolare, all'attuazione del criterio di delega relativo al coordinamento nazionale del settore, anche mediante l'istituzione presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste di un ufficio dedicato alla filiera del florovivaismo di livello dirigenziale non generale. È inoltre previsto che agli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione degli ulteriori criteri di delega contenuti nella medesima legge si possa provvedere anche mediante utilizzo degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste dei fondi speciali previsti dalla Legge di Bilancio 2026, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per il 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Disposizioni in materia di educazione finanziaria (art. 15)

Sono apportate modifiche alla disciplina in **materia di educazione finanziaria**, con particolare riferimento ai principi cui deve attenersi il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella predisposizione della **Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**. È elevato da 11 a 12 il numero dei componenti del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo la presenza di un componente designato dal Corpo della Guardia di finanza. È inoltre previsto che il Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti esterni all'amministrazione, con determinazione dei relativi compensi, nonché il rimborso delle spese sostenute dal Presidente del Comitato o da un soggetto delegato per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali. Le disposizioni sono attuate nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente.

Modifiche alla normativa sui pagamenti elettronici (art. 15-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che **modifica** la **disciplina** relativa ai **pagamenti elettronici**, sostituendo il riferimento alle “carte prepagate” con quello alla “**moneta elettronica**” di cui al Testo unico bancario. La disposizione è finalizzata ad ampliare e aggiornare il quadro normativo relativo agli strumenti di pagamento elettronico.

Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (art. 15-ter)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una **disposizione di interpretazione autentica** che chiarisce che, ai fini dell'affidamento del **servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie**, per “**personale della scuola**” si intendono il personale docente, compreso quello di religione cattolica, il personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici e il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'Istruzione e del Merito. È inoltre previsto che, in sede di prima applicazione, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa avvenga con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa nazionale del comparto istruzione e ricerca.

Continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (art. 16)

È autorizzata una spesa pari a 1,6 milioni di euro per il 2026 al fine di garantire la **continuità del servizio di emissione** della **Carta europea della disabilità**. Lo stanziamento è posto a valere sulle risorse finanziarie previste dalla disciplina di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, relativa all'istituzione della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Contributo unificato per gli enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato (art. 17)

È autorizzata, a decorrere dal 2026, una spesa pari a 500 mila euro annui a favore dell'**Avvocatura dello Stato** per il pagamento delle **spese relative agli atti processuali, compreso il contributo unificato**, sostenute per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

Misure urgenti per i Comuni delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nel 2026 (art. 17-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata introdotta una disposizione che proroga al 31 maggio 2026 il termine per la **deliberazione del rendiconto di gestione 2025** per gli enti locali situati nelle **regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nel corso del 2026** per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Disposizioni finanziarie (art. 18)

Nel corso dell'**esame al Senato** l'articolo è stato modificato mediante l'**incremento di specifiche autorizzazioni di spesa** e l'integrazione delle coperture finanziarie già previste nel testo originario, anche al fine di tenere conto degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge n. 42 del 2026, trasposte nel presente provvedimento.

È disposto l'incremento della **dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)** per 43 milioni di euro per l'anno 2031, in aggiunta all'incremento di 27 milioni di euro per l'anno 2035 già previsto dal testo originario del decreto-legge n. 38 del 2026.

Disposizioni inerenti al rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (art. 18-bis)

Nel corso dell'**esame al Senato** sono state introdotte modifiche alla **disciplina** relativa al **rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise**. Le disposizioni intervengono sulle condizioni e sulle modalità di assegnazione ed erogazione della prima quota, pari al 50 per cento, delle risorse statali già stanziare per la copertura delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. È inoltre differito dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 il termine entro il quale il piano regionale deve completare la copertura del disavanzo sanitario residuo riferito al 31 dicembre 2023.

Entrata in vigore del decreto-legge (art. 19)

È disposto che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'**entrata in vigore** è fissata al **28 marzo 2026**.